



DIRITTO E CONFINI

LA NOZIONE DI CONFINE TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

PAOLO MARCHETTI

Nell'epoca attuale, in cui il dibattito sui confini da parte delle formazioni politiche sembra una costante, appare opportuno riflettere su tale nozione in una prospettiva storica. Il presente saggio si propone di tratteggiare la modalità con la quale la scienza giuridica medievale ha elaborato un patrimonio di regole condivise, utili per dirimere risorgenti conflitti relativi alla confinazione dello spazio terrestre. L'analisi storica del concetto di confine ha permesso, inoltre, di verificare come la concreta materializzazione di tali tracciati sia profondamente legata all'organizzazione politica dei territori, non esistendo una forma coerente, nel tempo, di manifestazione delle demarcazioni.

Il mito della fondazione di Roma è la dimostrazione più evidente che con i confini non si scherza. Ma cosa è un confine? La nozione sembra di un'evidenza immediata, facilmente intuibile; eppure le cose sono meno chiare di quanto a prima vista possano apparire¹. Non diversamente da altre situazioni, infatti, l'idea e la pratica dei confini assumono una loro consistenza in ragione dell'epoca storica in cui le si colloca. Certo, il confinare un terreno per vantare un diritto deve essere un'operazione che si è spesso ripetuta nel corso dei secoli in maniera non molto differente. Ma quando da un terreno si passa a un più o meno vasto aggregato politico le cose rimangono le stesse? A guardare la storia più recente, quella degli ultimi anni, sembra-

1. BENVENISTE 1976.



rebbe di no. Nei decenni a cavallo del nuovo millennio i confini sono andati assottigliandosi e in molti casi sembrano quasi scomparsi². I capitali, le merci, le persone possono spostarsi con sempre maggiore facilità da una parte all'altra del mondo. Anche le leggi di uno Stato, fino a non molti anni orsono capaci di vivere esclusivamente nel loro limitato spazio territoriale, in determinate aree geografiche sembrano muoversi talvolta senza curarsi troppo delle linee di demarcazione dei singoli spazi di sovranità. Eppure, quasi in controtendenza rispetto a questo movimento della storia, è proprio negli ultimi tempi che sembrano ritornare di gran moda aspirazioni identitarie che si richiamano alla pratica del confine rigido e impenetrabile per riaffermare l'esercizio di un comando politico che si percepisce come sempre più sottratto all'autorità dello Stato³. Se si riflette, in fondo, ogni tensione che sta percorrendo il mondo è in qualche modo legata a linee di confine. Linee non solo ideali, come quelle che separano culture o religioni, ma anche barriere fisiche che si tenta, con enormi difficoltà, di ripristinare: dal muro voluto dal presidente Trump, a suo dire indispensabile per contenere il pericolo rappresentato dall'emigrazione di masse di disperati che si spostano dal sud al nord dell'America, al rompicapo della Brexit, il cui problema più complesso da risolvere sembra quello relativo alle frontiere, vista l'impossibilità di garantire contemporaneamente un'Irlanda senza confini interni e l'ancoraggio politico delle provincie dell'Ulster alla Gran Bretagna.

LA MODERNITÀ E IL CONFINE COME LINEA

L'idea di confine che attualmente sembra sparire e risorgere (e da questo punto di vista non va dimenticato che proprio durante la globalizzazione trionfante, in Europa si è consumato il primo sanguinoso conflitto dopo la Seconda guerra mondiale, nel quale i confini etnici, religiosi e territoriali sono stati all'origine di atti di inaudita ferocia) solo ultimamente, almeno per i tempi di uno storico, si è affermata in forma generalizzata. L'idea, cioè, che un confine politico sia una sorta di linea che delimita uno spazio territoriale all'interno del quale si esercita la piena ed esclusiva sovranità di uno Stato. Una linea impenetrabile (se non per consenso espresso) e saldamente difesa, al di là della quale si deve arrestare tutto ciò che proviene dall'esterno. Già alla fine degli anni Venti del secolo scorso Lucien Febvre aveva messo in luce la necessaria variabilità storica della nozione e della pratica dei confini degli aggregati politici⁴. Una puntualizzazione indispensabile in un momento in cui sembravano affermarsi nefaste teorie tese a far prevalere, in chiave di rivendicazione territoriale, una visione naturalistica e non storicizzata della dimensione spaziale delle singole formazioni politiche⁵.

2. BADIE 1996; CELLA 2006.

3. Sulla 'resistenza' della nozione di confine, cfr. GAETA 2016.

4. FEBVRE 1928.

5. HAUSHOFER 1927.

Allora, se l'idea che il confine sia una linea, più immaginaria che reale, che separa lo spazio della sovranità di due Stati è un'acquisizione relativamente recente, cos'era un confine politico in tempi a noi meno vicini? Prima di ipotizzare una risposta a quest'interrogativo converrà precisare un aspetto.

Se il confine rappresenta un limite, è chiaro che la sua natura dipenderà, in qualche modo, dalla sostanza di ciò che viene limitato. A questo proposito si è appena fatto ricorso a due termini-concetto come 'sovranità' e 'Stato' che, a loro volta, richiedono di essere storicizzati, perché sarebbe un'operazione del tutto ingenua quella di volerli proiettare indietro nel tempo, quasi si trattasse di nozioni capaci di accompagnare la storia delle organizzazioni politiche sin da epoche remote. Pietro Costa⁶ e Paolo Grossi⁷ hanno da tempo dimostrato che per tutto il Medioevo (ma per alcuni versi anche per buona parte dell'epoca moderna) è quasi impossibile, a rischio di commettere un autentico anacronismo, parlare di 'sovranità' e 'Stato' nei modi in cui si è fatto dall'Ottocento in poi. L'idea che lo Stato sia una formazione politica al cui interno un soggetto detentore della pienezza del potere sia capace di disciplinare, attraverso suoi atti, tutte le relazioni sociali dotate di un qualsiasi contenuto giuridico è un'acquisizione recente (posteriore cioè alla Rivoluzione francese) dell'esperienza giuspolitica occidentale.

I CONFINI NEL MEDIOEVO

È necessario ora chiedersi a quale epoca e contesto occorra risalire per rinvenire un articolato discorso sui confini in grado di tratteggiarne le principali caratteristiche, prima che la moderna nozione di confine lineare si generalizzasse. E la risposta a questo interrogativo non può essere che una: nella letteratura giuridica di quell'età che Paolo Grossi ha ribattezzato come *Medioevo sapienziale*⁸. La 'riscoperta' dei testi di Giustiniano (tra l'XI e il XII secolo) rese possibile declinare argomentazioni giuridiche finalmente dotate dei caratteri della scientificità. Ma quella dei giuristi medioevali fu un'operazione di aggiornamento costante del diritto romano. Il *Corpus iuris civilis* (cui si aggiunse, nel tempo, il suo correlato canonistico) fonte di indiscussa autorevolezza, rappresentò l'elemento (pre)testuale sul quale fondare ragionamenti e trovare soluzioni a problemi del tutto estranei all'epoca di Giustiniano. Soluzioni nuove per problemi nuovi, quindi.

Il discorso sui confini sviluppato dai giuristi medioevali, sotto questo aspetto, rappresenta la prova più evidente del modo di procedere. D'altra parte, come ha sottolineato Bertrand Badie⁹, è proprio la vocazione universalizzante di ogni impero a rendere superflua l'elaborazione concettuale della nozione di confine. Il confine di un impero non può che rappresentare l'arresto provvisorio di una potenza che riconosce solo la forza come

6. COSTA 1969.

7. GROSSI 1996.

8. IDEM 2014.

9. BADIE 1996, pp. 22-23.



limite alla propria espansione egemonica. Per questo i testi di Giustiniano tacciono per ciò che riguarda lo sviluppo teorico della nozione di confine politico, interessandosi quasi esclusivamente di problemi di confinazione di terreni privati.

Così, quando i giuristi medievali si trovarono a ragionarne, dovettero operare in maniera decisamente 'creativa' per costruire quel patrimonio di regole per la determinazione dei confini delle formazioni politiche che si tramanderanno, per molti versi intatte, nei secoli successivi.

Da questo punto non va poi dimenticata la complessità¹⁰ della territorialità medievale (sul piano delle relazioni giuspolitiche). Se è vero che l'uomo del Medioevo non è ossessionato dalla necessità di linearizzare i confini, è altrettanto vero che la necessità di definirli non viene meno. Città, borghi, regni, feudi, diocesi e parrocchie pongono continui problemi di confinamento dei propri ambiti¹¹. Si tratta di linee molteplici, che rispecchiano la complessa polifonia ordinamentale che caratterizzerà, a partire dal Medioevo, il panorama politico e giuridico europeo, anche se in forma sempre più allentata, sino allo scoppio della Rivoluzione francese. Certo, molto spesso si tratta di contese che coinvolgono piccole comunità¹². I grandi signori si interessano poco degli esatti confini dei loro territori. E questo non perché sia impossibile figurarli (anche se da un punto di vista cartografico si riuscirà a dare un'esatta rappresentazione del panorama terrestre solo a partire dal XVIII secolo)¹³, ma perché il potere non si esercita ancora, o almeno non esclusivamente, attraverso il referente territoriale.

Per tutto il Medioevo, e anche oltre, saranno gli omaggi e le fedeltà personali a rappresentare una delle forme centrali della manifestazione del potere¹⁴. Il discorso cambia, però, quando dai vasti aggregati politici si passa alle piccole comunità. In un quadro esistenziale fortemente instabile sul piano delle risorse economiche (tipico delle società preindustriali) anche modeste porzioni del paesaggio terrestre possono essere indispensabili per la sopravvivenza di una comunità. L'opera dei giuristi sarà allora indispensabile nella costruzione di un quadro di regole condivise per riuscire a dirimere liti che, per la loro forza espansiva (vista la possibilità di coinvolgere nello scontro reti di protezione e di potere ben più ampie), hanno un elevato valore entropico nei confronti dei precari quadri ecologici che permettono il sostentamento di intere comunità. In ogni caso, che si tratti di vasti aggregati politici o di piccole comunità, il patrimonio di regole elaborato dai giuristi non cambierà. In qualità di *peace specialists* ante litteram, essi saranno chiamati a risolvere controversie addensatesi ai margini dei territori e che, come la memoria storica ci ha tramandato, possono ripetersi improvvisamente, simili a eventi tellurici.

10. HESPAÑA 1992.

11. MARCHETTI 2001.

12. PASTORE 2013.

13. Per la scienza cartografica medievale e la sua capacità di rappresentazione dei territori, cfr. NORDMANN 1990; ARNAUD 1996; GAUTIER-DALCHÉ 1992.

14. BRUNNER 1983.

Leggendo le pagine dei giuristi, ci si accorge come una delle loro prime preoccupazioni, nel trattare il tema dei confini, fosse quella di cercare una fonte che ne potesse legittimare il fondamento. Tale fonte non poteva che essere rinvenuta, nel corso del Medioevo, nelle due autorità universali, papa e imperatore, intesi come *domini mundi* e quindi autorizzati a tracciare linee capaci di separare poteri e prerogative sui singoli territori¹⁵. Certo, il rinvio effettuato alla legittimazione pontificia e imperiale serviva per dotare il ragionamento dei giuristi, basato su compendi normativi che si riteneva provenissero da quelle autorità, dal carisma indiscutibile. Anche se, nella pratica, non erano mancati interventi diretti, almeno da parte del pontefice, per confinare enormi spazi di pertinenza da assegnare alle nascenti potenze coloniali; come era avvenuto nel caso delle *rayas* tracciate da Alessandro VI alla fine del XV secolo per dirimere le contese sorte tra spagnoli e portoghesi, relative alla conquista del Nuovo Mondo¹⁶.

Al di là del rinvio a queste fonti di legittimazione, è ben visibile nelle pagine dei giuristi il richiamo a quello che può essere inteso come il principale criterio da adottare per appianare un disaccordo sui confini: il passaggio del tempo. È la condizione dei luoghi definita dal lento stabilizzarsi delle situazioni di appartenenza che deve essere contrapposta, e preferita, alla repentina, precaria e spesso cruenta alterazione dell'esercizio del comando. Certo, i giuristi riconoscono che la potenza delle armi è un insuperabile argomento a favore di chi riesca a imporre le proprie ragioni con la violenza. Ma, quando l'esercizio della forza lascia il posto alla mediazione, ecco emergere il bisogno che siano i luoghi stessi a raccontare la storia della loro condizione *ab immemorabili*. Tutto il sistema di prova dei confini, che i giuristi raccolgono con enorme perizia dalla prassi e dalla consuetudine e traducono in norma, sembra convergere verso questo scopo: la preservazione di condizioni di esistenza che, data la loro lunga durata nel tempo, si presentano come la miglior soluzione alla sopravvivenza delle popolazioni e dei luoghi. Ed è per questa ragione che la territorialità tramandata dal Medioevo è intricatissima, fatta di terre comuni, di *enclaves*, di regimi di appartenenza multipli, di confini non sempre linearmente definiti. Se ne accorgeranno le commissioni miste che si recheranno, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, sui luoghi per tracciare confini definiti in maniera inequivocabile, spesso incapaci di declinare sicuri regimi di appartenenza.

15. In particolare, cfr. GIROLAMO DEL MONTE, *Tractatus de finibus regendis*, apud Iordanum Ziletum, Venetiis 1562, raccolto anche nel *Tractatus Universi Iuris* (t. III, p. II, ff. 333v-359v, Venetiis 1584) con il titolo *Tractatus de finibus regundis*. Per riferimenti più specifici si rinvia a MARCHETTI 2001.

16. SPAGNESI 1998.



UNA LUNGA TRANSIZIONE

Il complesso di regole che i giuristi medievali elaborarono per provare l'esistenza e la legittimità di un confine politico sopravvisse (e in parte sopravvive ancora) per lunghi secoli. La raccolta dei documenti, l'ispezione dei luoghi, i segni sulla terra, la testimonianza delle popolazioni residenti, l'esercizio del comando, sono tutti elementi di prova che chiedono di essere regolati nella loro capacità dimostrativa. Così come appare indispensabile dare un senso a tutti quei segni del panorama terrestre: fiumi, laghi, mari, montagne che sembrano per loro virtù naturale separare e dividere.

L'idea di una natura capace di marcare in maniera sensibile la divisione dello spazio terrestre non era un concetto estraneo a quei giuristi. Anzi, la (relativa) stabilità e la consistente dimensione di questi elementi del paesaggio attribuivano, in qualche modo, ai confini da essi segnati un carattere di durevolezza che l'opera dell'uomo non sarebbe mai riuscita a eguagliare. Ma la 'naturalità' dei *limites* medievali, a ben vedere, è un attributo che non si avvicina per nulla alla nozione di 'confine naturale' che politici e geografi di un'età moderna, ormai prossima alla contemporaneità, furono in grado di elaborare. Tra tardo Medioevo ed epoca moderna sono ancora le tradizioni consolidate e la storia a rivestire un ruolo fondante nella divisione dei territori. I rilievi geografici, al più, sono capaci di sottolinearne il carattere provvidenziale. Ma, allora, da quando si può dire che la pratica della linearizzazione dei confini è diventata un autentico imperativo? Le condizioni perché ciò potesse accadere furono sostanzialmente due. In primo luogo l'instaurarsi di un sistema di relazioni internazionali: i trattati di Vestfalia del 1648 rappresentano un indispensabile punto di partenza per la definizione degli attori politici del contesto europeo. Una volta accettata la natura delle unità politiche si trattava di definirne i contorni. Le guerre di successione dell'inizio del XVIII secolo – Spagna, Polonia e Austria – e la Guerra dei sette anni (1756-1763) s'inscrivono in tale contesto. Alla fine di questi conflitti il principio di contiguità territoriale prevalse su quello delle dinastie transnazionali. Da questo momento in poi le belligeranze furono guerre di 'posizione', interrotte da continui tentativi di pace¹⁷.

La spinta verso una più precisa demarcazione dei confini ebbe così origine dall'incrocio di due concetti – quello di sovranità e di territorio – centrali nel diritto internazionale e la cui funzione essenziale è quella di ripartire, regolamentare e controllare le competenze dei suoi soggetti, cioè degli Stati¹⁸.

17. RUGGIE 1993.

18. SCHNEIDER 1989.

I trattati di Vestfalia sarebbero così il punto di separazione tra ciò che era ancora parzialmente influenzato dall'organizzazione politico-territoriale medievale (in cui in qualche modo i territori erano permeabili a influenze esterne) è ciò che sarà il nuovo assetto degli Stati europei¹⁹.

Ma per arrivare a una completa linearizzazione dei confini delle formazioni politiche bisognerà attendere il tramonto definitivo di quella che, convenzionalmente, viene definita epoca moderna. Solo nel momento in cui verranno addensate ai margini dei territori tutte le linee di separazione della sovranità statale sarà impossibile tollerare situazioni poco determinate o lasciate alla dinamica spontanea dei luoghi. La frontiera diverrà allora un'astratta linea capace di contenere, da un punto di vista politico, militare, economico e giuridico, l'alterità dello Stato confinante.

LA NUOVA TRANSIZIONE IN CORSO E GLI INSEGNAMENTI DELLA STORIA

Il Medioevo consegna all'epoca moderna, oltre a un territorio solcato da confini, una società percorsa da linee di demarcazione più o meno definite, che i giuristi sono chiamati spesso a sciogliere o riarticolare. Finché la maggior parte di questi tratti di separazione non si sarà addensata lungo immaginari tracciati di divisione territoriale, il discorso giuridico sui confini continuerà a svolgere una sua funzione. Anche se esso verrà man mano sostituito dalle pretese totalizzanti di un potere politico sempre più ansioso di governare l'insieme delle relazioni giuridiche e sociali capaci di prodursi al suo interno, affidando la regolazione delle dispute di frontiera a paci o trattati nei quali la *scientia iuris* giocherà solo un ruolo marginale nella definizione delle regole e dei principi utili alla composizione dei conflitti. Quello che ci si può chiedere a questo punto è se il tramonto, ormai inevitabile, di una visione dei confini intesi come rigide linee di separazione territoriale (tipica degli ultimi due secoli) e la nuova, complessa articolazione della territorialità politica contemporanea non rendano necessario un nuovo intervento del diritto e dei giuristi, in funzione di mediazione dei conflitti. Certo, nessuna soluzione del passato può, con qualche pretesa di serietà, essere invocata per la regolazione del presente. Ma, sul piano dei modelli adottabili, è indubbio che qualche utile suggerimento possa venire anche da un'appropriata analisi delle epoche che ci hanno preceduto



19. SCHMITT 1998.

BIBLIOGRAFIA

- P. ARNAUD, *Images et représentations dans la cartographie du bas Moyen Âge*, in *Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del Basso Medioevo*, Atti del XXXII Convegno storico internazionale (Todi, 8-11 ottobre 1995), Spoleto 1996, pp. 129-153.
- B. BADIE, *La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull'utilità sociale del rispetto*, Asterios, Trieste 1996.
- E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, II: Potere, diritto, religione*, Einaudi, Torino 1976.
- O. BRUNNER, *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Giuffrè, Milano 1983.
- G.P. CELLA, *Tracciare i confini. Realtà e metafore della distinzione*, il Mulino, Bologna 2006.
- P. COSTA, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano 1969.
- L. FEBVRE, *Frontière*, «Bulletin du Centre International de Synthèse historique» appendice a «Revue de Synthèse historique» XLV (1928), pp. 31-44, (ripubblicato, *Frontière: le mot et la notion*, in *Pour une histoire à part entière*, SEVPEN, Paris 1962, pp. 11-24).
- L. GAETA, *Questioni di metodo nello studio del confine*, Franco Angeli, Milano 2016.
- P. GAUTIER-DALCHÉ, *De la liste à la carte: limite et frontière dans la géographie et la cartographie de l'Occident médiéval*, in J.M. POISSON (éd.), *Castrum 4, Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Âge*, Actes du colloque d'Erice (18-25 septembre 1988), École Française de Rome, Roma 1992, pp. 18-31.
- P. GROSSI, *Un diritto senza Stato. La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» XXV (1996), pp. 267-284.
- IDEM, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari 2014.
- K. HAUSHOFER, *Grenzen im ihrer geographischen und politischen Bedeutung*, K. Vowinkel, Berlin 1927.
- A.M. HESPANHA, *L'espace politique dans l'ancien régime* (Estudos em Homenagem aos Profs. Doutores M. Paulo Merêa e G. Braga da Cruz), «Boletim da Faculdade de Direito Universidade de Coimbra» LVIII (1992) 2, pp. 455-510.
- P. MARCHETTI, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Giuffrè, Milano 2001.
- D. NORDMANN, *La connaissance géographique de l'État*, in N. COULET - J.PH. GENET (éd.), *L'État moderne: le droit, l'espace et les formes de l'État*, Actes du colloque tenu à la Baume-Les Aix (11-12 octobre 1984), Édition du Cnrs, Parigi 1990, pp. 175-188.
- A. PASTORE (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto tra discipline*, Franco Angeli, Milano 2013.
- J.G. RUGGIE, *Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations*, «International Organization» XLVII (1993) 1, pp. 139-174.
- C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello jus publicum europaeum*, Adelphi, Milano 1998.
- C. SCHNEIDER, *Droit international, frontière et pouvoir*, in *La frontière. Nécessité ou artifice?*, Actes du XIIIe colloque franco-italien d'études alpines (Grenoble 8-10 octobre 1987), Crhipa, Grenoble 1989, p. 144.
- E. SPAGNESI, *Il nuovo mondo, la raya, il mare libero*, in E. FASANA (a cura di), *Ai confini degli imperi: nuove linee, nuove frontiere*, Cedam, Padova 1998, pp. 1-18.